

CITTA' di VENARIA REALE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - Aliquote e detrazioni 2019

| CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUTA ‰ | DETRAZIONE (in Euro) |
|---|---|---|
| Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nella casistica sotto elencata | 10,6 (interamente al Comune) | |
| Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale D | 10,0 (7,6 allo Stato e 2,4 al Comune) | |
| Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale C1 e C3 | 10,0 (interamente al Comune) | |
| Aree fabbricabili | 10,6 (interamente al Comune) | |
| <p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; | 4,8 (interamente al Comune) | €200,00 |
| <p>Unità immobiliari (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto sia registrato - che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Venaria Reale - Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Venaria Reale un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) <p>nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alla pertinenza a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (Circolare MEF n. 1 del 17.02.2016)</p> | 7,6 (interamente al Comune) | BASE IMPONIBILE ridotta del 50% |
| Unità abitative adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, escluse eventuali pertinenze ; | 7,6 (interamente al Comune) | |
| Fabbricato di interesse storico o artistico; Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. | 10,6 interamente al Comune | BASE IMPONIBILE ridotta del 50% |
| Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali (canone concordato) in vigore ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 commi, 1 e 2, escluse le pertinenze; 1 | 7,6 (interamente al Comune) | Imposta da versarsi nella misura del 75% |
| Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP. Include le pertinenze | 4,8 (interamente al Comune) | |
| Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola | esente | |
| terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; (per tale casistica viene eliminata la distinzione tra comuni montani e parzialmente montani); terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. | esente | |
| terreni agricoli non rientranti nelle specifiche casistiche di cui al punto precedente il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 | 10,6 (interamente al Comune) | |